



Il Fisco semplice

n. 7
2023

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Riforma fiscale

IRPEF: Alcune riflessioni sulle previsioni contenute nella Legge Delega in materia di redditi di lavoro dipendente

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2023, della **Legge 9 agosto 2023, n. 111, la Legge Delega al Governo per la riforma fiscale, è legge dello Stato.**

Come già evidenziato in altre circostanze, si tratta di **una riforma complessiva del nostro sistema fiscale.** Una riforma, cioè, che persegue, in maniera contestuale, **l'impulso alla crescita attraverso la riduzione del carico impositivo, il contrasto di evasione ed elusione, la semplificazione degli adempimenti, la certezza del diritto.**

Con specifico riferimento ai **redditi da lavoro dipendente**, si sottolinea l'importanza della previsione, contenuta nella Legge Delega, di una **riduzione del cuneo fiscale**, da attuarsi anche **attraverso la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito (c.d. "welfare aziendale")**, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.

Al riguardo, si auspica un **adeguamento strutturale, e non emergenziale, della soglia di esenzione dei c.d. "fringe**

benefit", oggi pari a 258,23 euro annui per dipendente, parametrandola all'attuale costo della vita.

In secondo luogo, è opportuno che il riordino delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente avvenga unitamente alla razionalizzazione delle **"tax expenditures"**. L'obiettivo è quello di preservare la simmetria tra le spese deducibili e detraibili, di cui all'art. 15 del TUIR, e quelle che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'art. 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del medesimo TUIR.

In tale ottica, sarebbe opportuno cogliere l'occasione per ristabilire ed aggiornare le somme e i valori che non concorrono a formare la base imponibile previdenziale, in attuazione del principio di armonizzazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.

L'aforisma del mese

*Bisogna crescere di più. Con due ali e un motore.
Le due ali: innovazione e infrastrutture, e il
motore: la riforma fiscale.*

– Carlo Sangalli

314 del 1997. Nel tempo, infatti, le nuove voci che il legislatore ha escluso dalla base imponibile fiscale del lavoratore non sono state ritenute escluse da quella previdenziale, determinando una parziale asimmetria ed incoerenza di sistema.

Un ulteriore intervento di riforma, si spera possa riguardare **la cd. "bilateralità"**.

Gli enti bilaterali, istituiti dai contratti collettivi e costituiti dalle parti sociali firmatarie degli stessi, sono attori principali nel campo della protezione della sfera economica e personale del lavoratore. Tuttavia, la vigente normativa non consente di salvaguardare il fine assistenziale della bilateralità, in quanto i contributi versati a tali enti dai lavoratori iscritti sono fiscalmente rilevanti, non essendo applicabile alcun regime agevolativo oggi previsto. L'espressa esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi medesimi non solo garantirebbe la finalità di tale contribuzione, ma incentiverebbe altresì i datori di lavoro ad affidarsi all'importante azione di assistenza di tali enti.

Manca, altresì, nell'ordinamento una specifica disciplina in materia di prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori iscritti, attualmente considerate imponibili se inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR. Poiché l'azione degli enti bilaterali si innesta, necessariamente, nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, si ritiene che il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dall'ente bilaterale ai lavoratori iscritti debba essere in conformità all'art. 51, comma 2, del TUIR, in conseguenza dell'adesione all'ente medesimo da parte del datore di lavoro. **L'introduzione di un trattamento fiscale adeguato alla rilevanza istituzionale degli enti bilaterali avrebbe il pregio di favorire gli investimenti operati dai datori di lavoro nel campo del "welfare aziendale"**.

Parimenti, occorrerebbe riservare particolare attenzione anche all'**assistenza sanitaria nell'ambito, tanto della contrattazione collettiva nazionale quanto nei piani di "welfare aziendale"**, in quanto può svolgere un ruolo ancora più strategico a favore dell'intera collettività di contribuenti.

Incentivare l'inclusione anche nei piani di welfare delle prestazioni erogate dalla sanità integrativa, attraverso l'adesione dei lavoratori ai cc.dd. Fondi Sanitari sostitutivi del S.S.N., favorirebbe il ruolo strategico di integrazione di tali enti con il Sistema Sanitario Nazionale.

Il consolidamento della sanità integrativa anche per mezzo della leva fiscale – a partire dall'innalzamento delle soglie di non concorrenza al reddito dei contributi versati ai fondi sanitari dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), del TUIR – **consentirebbe un notevole risparmio di risorse per il sistema sanitario pubblico, che verrebbero liberate per garantire a tutti i cittadini un migliore e maggiore accesso ai servizi di assistenza sanitaria.**

Al fine di ridurre il cuneo fiscale si potrebbe, altresì, intervenire sull'incentivazione della produttività.

Ad oggi, la legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha ridotto, dal 10 per cento al **5 per cento**, l'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività, fermo restando il limite di **3.000 euro lordi annui** delle somme ammesse all'agevolazione. **Si auspica che si provveda ad un innalzamento di tale limite, considerati i molteplici effetti positivi discendenti dalla detassazione dei premi di produttività, sia come stimolo alla produttività del lavoro sia come incremento del potere di acquisto dei lavoratori (a vantaggio del gettito dello Stato).**

Infine, sempre al fine di ridurre il cuneo fiscale e favorire l'adeguamento all'aumento dei prezzi, per il rinnovo o il cambio dei CCNL più tutelanti per il lavoratore dipendente, si potrebbe proporre l'introduzione di una misura atta a detassare gli aumenti contrattuali derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Nello specifico, in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato o nel caso in cui il datore di lavoro abbia cambiato il contratto collettivo nazionale applicabile, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale e la retribuzione antecedente al medesimo rinnovo non concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'auspicio, pertanto, è che tutte queste misure possano trovare concreta attuazione in sede di predisposizione dei decreti legislativi delegati da parte del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, possibilmente – se le risorse finanziarie individuate con la prossima Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanze (NADEF) lo consentiranno – anticiparle già al 2024 con la prossima Legge di Bilancio.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - TRATTAMENTO FISCALE DEL LEGATO DI GENERE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 luglio 2023

Con la Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, del "legato di genere", ovvero il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l'appartenenza ad un genere. In particolare, l'istituto civilistico attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore. Si evidenzia che nel documento di prassi, alla luce di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate invita le proprie strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attività di liquidazione dell'ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.



RINUNCIA AGEVOLATA ALLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI IN CORTE DI CASSAZIONE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 26 luglio 2023

Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla rinuncia agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (commi da 213 a 218 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197). L'istituto prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Circa l'ambito di applicazione viene precisato che rientrano nella rinuncia agevolata quali atti impositivi: gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d'imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.

Restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.

Altro aspetto chiarito dalla circolare riguarda l'applicabilità della rinuncia agevolata, che può essere utilizzata solo in via alternativa alla definizione agevolata, non essendo possibile fruire di entrambi gli istituti definitivi per uno stesso atto impositivo. Tuttavia, nei casi in cui il giudizio pendente in Cassazione interessi più atti impositivi, l'Agenzia ritiene ammissibile l'adesione del contribuente alla definizione automatica, con riferimento ad alcuni di essi, e la successiva definizione dell'intera pretesa residua mediante "rinuncia agevolata".

WELFARE AZIENDALE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023

Con la Circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 40 del D.L. n. 48/2023 (c.d. decreto "Lavoro") in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico. Come noto, tale disposizione ha innalzato per il 2023, fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto ha, inoltre, incluso tra i "bonus" che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Circa l'ambito oggettivo, la circolare precisa che:

- › rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari;
- › la detassazione ha effetto anche in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

Per quanto riguarda le modalità applicative dell'agevolazione in discorso, il documento di prassi ricorda la necessità, prevista dalla norma, di una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. La dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.



REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ E DEI RELATIVI REDDITI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2023

Con il Provvedimento direttoriale del 7 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l'istanza di regolarizzazione delle crypto-attività di cui all'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria. Il modello è disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul proprio sito internet e va presentato entro il 30 novembre 2023, con allegata la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24.

PROFILI FISCALI DEL LAVORO DA REMOTO (C.D. "SMART WORKING") E DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI LAVORATORI FRONTALIERI. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 13 GIUGNO 2023 N. 83

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023

Con la circolare n. 26/E del 18 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, tra gli altri, su alcuni profili fiscali del lavoro da remoto o agile (smart working) chiarendo l'applicabilità, in caso di ricorso a tale formula lavorativa, degli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato.

In particolare, l'Agenzia conferma che, in assenza di modifiche normative, restano applicabili i criteri previsti dall'articolo 2 del Tuir anche per l'identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un'attività lavorativa da remoto o in modalità agile.

Al riguardo, e in linea con le disposizioni convenzionali in materia, viene chiarito che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell'altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

TASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NELLE STRUTTURE RICETTIVE E NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE


Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 29 agosto 2023

Con la Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (commi da 58 a 62 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio 2023).

La norma della Legge di Bilancio 2023 prevede, per le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, in luogo della naturale inclusione nel reddito di lavoro dipendente, «un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro»

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate viene evidenziato che, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Inoltre, il predetto limite reddituale di euro 50.000 va riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, così come specificato nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2023.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio


TRATTAMENTO FISCALE PRESTAZIONI DI WELFARE BILATERALE – PRESTITI A FAVORE DEI DIPENDENTI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da riservare ai prestiti infruttiferi concessi dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti che ne fanno specifica richiesta. In particolare, viene richiesto se e in che modo tale forma di welfare aziendale debba concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

RISPOSTA Con riferimento specifico alla concessione di prestiti, l'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR, prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, «si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Al riguardo, nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata. La norma si applica, altresì, ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo. A titolo meramente esemplificativo, rientrano nell'ambito di questa previsione, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

Pertanto, un prestito erogato dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, anche se infruttifero, viene inquadrato tra i fringe benefits e concorre alla base imponibile laddove superiore al limite di 258,23 euro previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR (importo innalzato a 3.000, per l'anno 2023, solo per i dipendenti con figli a carico).



EMISSIONE DDT IN FORMATO XAB PER PRODOTTI ALCOLICI SOGGETTI AD ACCISA

DOMANDA Si chiede un parere circa l'obbligo di emissione del DDT in formato XAB per prodotti alcolici soggetti ad accisa.

RISPOSTA Per effetto della disposizione dettata dall'art 1 del D.P.R. n 472 del 1996, è venuto meno l'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento (XAB) per tutte le merci, ad eccezione delle merci sottoposte al regime giuridico delle accise ed imposte di fabbricazione ed immissione in consumo, anche se limitatamente alla fase di prima immissione in commercio. Pertanto, l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento permane per i tabacchi, i fiammiferi ed i prodotti sottoposti al regime giuridico delle accise, ad imposta di consumo ovvero al regime di vigilanza fiscale ex artt. 21, 27 e T.U.A., limitatamente alla fase di movimentazione di tali prodotti dal produttore al primo cessionario, per cui detti prodotti transitano dallo stato di "prodotti in sospensione d'imposta" a quello di "prodotti ad imposta assoluta". Di conseguenza, sono esclusi dall'obbligo di utilizzare la bolla di accompagnamento in formato XAB gli operatori economici che, nella distribuzione, movimentano il prodotto nelle fasi successive l'immissione in consumo.

Diversa è, invece, la disciplina riguardante l'emissione del D.D.T., per il quale l'Agenzia delle Dogane obbliga comunque che la movimentazione, in casi descritti, avvenga con scorta del DDT "documento di trasporto" o "documento di consegna".



TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN PRESENZA DI VISTO DI CONFORMITÀ

DOMANDA Si chiede di sapere se l'apposizione del visto di conformità implica che il soggetto che effettua il visto sia lo stesso obbligato ad inoltrare anche la dichiarazione dei redditi.

RISPOSTA In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nell'apposito Memorandum ad uso dei professionisti (pubblicato sul sito web www.agenziaentrate.gov.it, al seguente percorso: professionisti o intermediari > comunicazioni > visto di conformità e professionisti abilitati > professionisti abilitati), il visto di conformità non si considera validamente rilasciato se il professionista che lo rilascia, pur iscritto nell'elenco informatizzato, non coincide con la persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Ricorrendo tale ipotesi, la dichiarazione sarà considerata "non vistata" e si procederà nei confronti del contribuente, per il recupero dei crediti utilizzati in compensazione, degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, e, inoltre, nei confronti del professionista con l'applicazione di penalità previste dall'apposito regime sanzionatorio.

DETISSAZIONE DELLE MANCE AI DIPENDENTI

DOMANDA In merito alla nuova normativa che prevede la tassazione al 5% delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come vanno gestite contabilmente e fiscalmente con il registratore di cassa tali somme? L'importo pagato dal cliente come mancia deve risultare nello scontrino fiscale che viene emesso e comunicato all'agenzia dell'Entrate con il flusso giornaliero telematico dei corrispettivi? L'importo incassato come mancia costituisce ricavo per l'impresa di somministrazione? Infine, l'incasso delle mance tramite pos/carta di credito dev'essere distinto rispetto all'incasso per contanti?

RISPOSTA In assenza di istruzioni operative formali si ritiene di escludere che le mance, qualora incassate (o meno) per il tramite del datore di lavoro, debbano considerarsi rilevanti per quest'ultimo sotto il profilo tributario (comparto redditi ed Iva), né, tantomeno, soggette a una procedura di monitoraggio obbligatoria. Pertanto il datore di lavoro, per la rilevazione di queste liberalità, avrà la facoltà di scegliere la forma più consona alla sua struttura organizzativa non essendo previsto alcun limite e/o vincolo in tal senso nella norma istitutiva. Tuttavia, potrebbe risultare utile un adattamento del registratore di cassa finalizzato alla rilevazione dell'incasso delle mance, sia per contanti che con carte di credito, sotto una voce separata da quella del contestuale corrispettivo e contrassegnata da una specifica causale che metta in evidenza la neutralità fiscale dell'importo in capo all'azienda, ma nel contempo ne tenga memoria per gli adempimenti (ritenuta alla fonte) cui il titolare è tenuto come sostituto d'imposta. Un'alternativa sarebbe opportuna l'istituzione di un registro ove annotare le entrate e le uscite delle mance.



DECADENZA DALLA RATEIZZAZIONE DI UN AVVISO BONARIO

DOMANDA Si chiede un parere in merito alla rateizzazione di un avviso bonario. In particolare, se si salta una rata successiva alla prima, provvedendo al pagamento della stessa, con ravvedimento, con tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la scadenza della rata successiva, si decade dal piano o vale il principio del lieve inadempimento?

RISPOSTA Ai sensi dell'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, il mancato pagamento di una rata entro il termine della rata successiva comporta automaticamente la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena, secondo quanto stabilito. Tuttavia in caso di lievi inadempimenti (articolo 15-ter, comma 6, del Dpr 602/1973), è possibile evitare l'esazione coattiva delle somme fruendo del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, o in caso di inadempienze relative all'ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.

IVA PANE

DOMANDA Si chiede di sapere se, in materia di IVA sul pane, una ricetta contenente una presenza significativa di zucchero/destrosio comporti un'aliquota IVA del 4% o del 10%.

RISPOSTA Come noto, l'aliquota Iva del 4% trova applicazione per la panetteria ordinaria mentre, invece, per la panetteria fine trova applicazione l'aliquota Iva al 10%.

Nello specifico, il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% per "paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio".

La Legge di Bilancio per il 2019 ha, tuttavia, ampliato tale elenco di ingredienti ammessi per "prodotti della panetteria ordinaria", includendovi anche il destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

In particolare, nel modificare la norma di interpretazione autentica, dettata dall'art. 75 comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 1, comma 4, della citata Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto che "Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune...".

La citata norma fiscale non prevede espressamente alcuna limitazione riguardo alle percentuali degli ingredienti che devono essere contenute nei prodotti della panetteria ordinaria (tra i quali zuccheri e destrosio indicati nel quesito) e pertanto, con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'aggiunta, tra gli ingredienti nella ricetta del pane, di zucchero/destrosio dovrebbe consentire, comunque, l'applicazione dell'aliquota Iva al 4%.





Scadenzario fiscale

OTTOBRE

LUNEDÌ 2 OTTOBRE

IMPOSTE E TASSE - Adempimenti con scadenza sabato 30 settembre 2023

Proroga al 2 ottobre 2023

IRPEF/IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone

Termini di presentazione e di versamento

LUNEDÌ 16 OTTOBRE

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta

Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento

CEDOLARE SECCA/IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate

Versamento

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – c.d. "Tobin Tax"

Versamento

IVA - Contribuenti mensili - Mese di settembre 2023

Versamento – Pubbliche amministrazioni e soggetti con fatture “split payment” - Versamento dell'imposta

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo

Versamento

ACCISE

Versamento imposta

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale

Rateizzazione

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE**IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento**

Scadenza del termine per l'effettuazione del versamento tardivo, entro trenta giorni, dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro il 18 settembre 2023, con l'applicazione, del Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE**ASSISTENZA FISCALE - Dichiarazione modello 730 integrativo - Presentazione**

Scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa Mod. 730/2023 per il 2022.

MARTEDÌ 31 OTTOBRE**SOSTITUTI D'IMPOSTA - Dichiarazione Modello 770**

Presentazione

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Modello REDDITI ed IRAP, in rate mensili di uguale importo, con applicazione degli interessi e con scadenza delle rate successive alla prima:

- › entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA;
- › entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Termini di presentazione e di versamento

IVA - Rimborsi trimestrali

Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione

IVA – Regime speciale per i servizi e per le vendite a distanza

Dichiarazione trimestrale e versamento

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento imposta

BOLLO - Pagamento in modo virtuale

Versamento rata

ACCISE - Gas naturale

Versamento della rata d'acconto mensile

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Definizione liti

Versamento rateale delle somme dovute

DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "rottamazione-quater" delle cartelle di pagamento dal 2000 al 2022

Versamento anche rateale delle somme dovute

DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "ravvedimento speciale" delle dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti

Versamento rateale delle somme dovute

DEFINIZIONE AGEVOLATA – Definizione delle irregolarità formali

Versamento

